

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	65
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere come riformulata dal relatore</i> ) .....	71
( <i>Emendamenti presentati alla proposta di parere del relatore</i> ) .....	76
( <i>Parere approvato dalla Commissione come modificato dagli emendamenti accolti</i> ) .....	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzo</i> ) .....	67
ALLEGATO 2 ( <i>Testo presentato dal relatore</i> ) .....	83
( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	83
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i> ) .....	69
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere come riformulata dal relatore</i> ) .....	84
( <i>Emendamenti presentati alla proposta di parere del relatore</i> ) .....	85
( <i>Parere approvato dalla Commissione come modificato dagli emendamenti accolti</i> ) .....	86

Mercoledì 15 dicembre 1999. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Consentendovi la Commissione, il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, dispone l'inversione dell'ordine del giorno.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.**

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con indirizzi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ricorda che la proposta di parere da lui depositata è pubblicata in allegato ai resoconti di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti: egli ha successivamente proceduto ad alcune riformulazioni della proposta, quasi tutte di carattere meramente formale, delle quali dà conto alla Commissione. Menziona inoltre due punti aggiuntivi alla proposta di parere, dettati dall'opportunità di venire incontro ad alcune difficoltà procedurali che potrebbero insorgere nel pagamento dei tributi effettuato per il tramite delle banche.

La Commissione accoglie le integrazioni proposte da ultimo dal relatore.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) riformula il proprio emendamento 1, e lo illustra: nella contingenza di tassi non elevati, quale è quella attuale, il testo proposto dal Governo azzera di fatto la possibilità la possibilità di emettere obbligazioni, che risulterebbero non appetibili per il loro scarso rendimento. È inoltre opportuno prevedere che la soglia fissata dal Governo possa essere superata in riferimento a obbligazioni emesse in periodi più remoti, caratterizzati da più alti tassi; e consigliare in proposito l'emanazione di una norma transitoria.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ha dichiarato parere favorevole sull'emendamento 1, come riformulato, la Commissione lo accoglie.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 2, eccessivamente restrittivo, ed invita al ritiro dell'emendamento 4, e dell'emendamento 5, che sembra motivato da considerazioni estranee alla materia. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6, 7, 8 e 9.

Riferisce inoltre di una sollecitazione — sulla quale si rimette alla Commissione — affinché nel testo del parere vi sia un riferimento all'opportunità che il Governo, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'emanazione di provvedimenti correttivi, prosegua, con altri strumenti normativi, nell'opera di messa a punto della riforma tributaria varata con le deleghe del 1996.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) ritira il proprio emendamento 4, ed aggiunge la propria firma all'emendamento 3 Repetto. Quanto alla sollecitazione ora rappresentata dal relatore, auspica che essa possa essere enunciata in termini tali da escludere qualunque invito, anche implicito, a ricorrere alla decretazione d'urgenza; egli stesso, del resto, aveva in una precedente seduta manifestato l'opportunità che, con un nuovo provvedimento legislativo, lo stesso Parlamento prorogasse il termine per l'emanazione dei provvedimenti correttivi. Nota con soddisfazione che questa sollecitazione è stata accolta nella proposta di parere, al punto n. 21, del quale propone una riformulazione.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, sottolinea la differenza tra i contenuti del punto n. 21 del parere (del quale accoglie la riformulazione) e l'invito che si intende rivolgere al Governo, del quale ha prima detto.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo) richiama l'attenzione sulla circostanza che, nell'imminenza dello scadere del termine per emanare decreti correttivi, il Governo non ha in pratica alcuna possibilità di ulteriori interventi su atti normativi primari.

Il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem.-Ulivo) manifesta consenso con i contenuti del punto 21 del parere, convenendo anche con la riformulazione proposta. Rileva però le difficoltà del formulare correttamente l'altra sollecitazione cui si è riferito il Presidente: sarebbe più opportuno, in proposito, rinviare la questione al dibattito parlamentare sul disegno di legge « collegato » in materia fiscale.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, nel ricordare di volersi comunque rimettere alla Commissione, si riserva di proporre una formulazione in proposito.

Il senatore Renato ALBERTINI (Mistocomp. comunista) ritira il proprio emendamento 2 e, dopo aver ribadito il rischio che la formulazione attuale del parere favorisca i dipendenti che godono di retribuzioni più alte, anche il proprio emendamento 5. Preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 3.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, si è rimesso alla Commissione circa l'emendamento 3, il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem. L'Ulivo) lo illustra, chiarendo che esso ha lo scopo di agevolare la ricerca, sul mercato del lavoro, di persone in grado di sviluppare capacità professionali molto sofisticate. Pur rendendosi conto delle ragioni per le quali il senatore Albertini non condivide il testo da lui proposto, sottolinea l'opportunità di conciliare le esigenze di carattere ideologico con quelle operative evidenziate dal mercato del lavoro.

Il senatore Renato ALBERTINI (Mistocomp. comunista), non è convinto dalle ragioni illustrate dal deputato Repetto: si rischia di creare privilegi a favore dei percettori di retribuzioni più alte, ed in tal modo si menoma il criterio del « tetto unico » in materia fiscale.

La Commissione approva quindi l'emendamento Repetto 3, e, dopo che il

deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, sciogliendo la riserva precedente, ha presentato la relativa formulazione testuale, approva anche un punto aggiuntivo, da inserire dopo il punto 21 del parere, che invita il Governo ad proseguire l'opera di messa al punto della riforma tributaria. Risultano accolti anche gli emendamenti 6, 7, 8 e 9.

Dopo che il senatore Antonio D'ALÌ (FI) ha preannunciato il voto favorevole sulla proposta di parere, la quale ha tenuto conto delle osservazioni formulate dall'opposizione, e dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha preannunciato la propria astensione, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come modificata nel corso dell'esame, dando mandato al Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, di procedere al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzo).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, avverte che il relatore ha depositato la propria proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto di seduta. Nel termine stabilito non sono pervenuti emendamenti, nè proposte alternative: successivamente il relatore ha riformulato il testo, introducendo un indirizzo al Governo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), relatore, illustra la propria proposta di parere e le riformulazioni

arretrate, una sola delle quali riveste contenuti di merito e non formali.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI) condivide le considerazioni di merito espresse dal relatore, ma si dichiara comunque contrario al provvedimento, che eccede i limiti della delega conferita dal Parlamento al Governo.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) si domanda quale sia l'impatto delle più recenti norme tributarie, ed in particolare dello schema di decreto in esame, sulla pressione tributaria. Se infatti l'IRPEF era diminuita dello 0,50 per cento, questa diminuzione risulta ora più che compensata dalla somma della quota di compartecipazione delle regioni a gettito IRPEF (pari allo 0,50 per cento) e della ulteriore eventuale quota della addizionale IRPEF che le Regioni hanno facoltà di disporre, e che sicuramente saranno costrette a disporre in considerazione della riduzione di entrate. Pertanto la pressione fiscale aumenterà, anziché diminuire, fatta eccezione per la sola imposizione relativa alla aliquota intermedia dell'IRPEF. È necessario chiarire e denunciare tale incremento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo), non condivide le conclusioni del senatore Rossi e ritiene anzi che lo schema di decreto in esame contribuisca a chiarire ulteriormente l'assetto dell'IRPEF, il riparto del gettito tra lo Stato e le Regioni, e le conseguenze sulle pressioni fiscali. Se è vero che le Regioni hanno la facoltà di disporre un ulteriore incremento dell'IRPEF, sino ad un ulteriore 0,50 per cento, è anche vero che si tratta di una mera eventualità, della quale nessuna Regione si è avvalsa fino a questo momento. Certa è, invece la riduzione di aliquote che sarà disposta con la prossima legge finanziaria.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, chiarisce ulteriormente che la legge finanziaria comporterà, nella aliquota di riferimento, una riduzione dell'uno per

cento dell'imposizione IRPEF, che si situerebbe così al 25,5 per cento. A tale quota si aggiungeranno immutate rispetto al precedente esercizio, lo 0,50 per cento attribuito alle Regioni quale quota di compartecipazione dell'entrata, e l'eventuale ulteriore 0,50 per cento di «addizionale», che tutte o alcune Regioni possono discrezionalmente disporre. Invita comunque la Commissione a tornare all'argomento in titolo, che solo indirettamente riguarda la questione ora trattata.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) prende atto delle opinioni dei colleghi, ma ribadisce che la pressione fiscale risulta comunque, salvo che per l'aliquota intermedia, aumentata.

Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, ha sottolineato che il provvedimento in esame, non intervenendo sulle aliquote, non sarebbe comunque suscettibile di determinare gli effetti che si verificano a parere del senatore Rossi, ed ha invitato la Commissione a proseguire nei propri lavori, il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) ribadisce il proprio punto di vista, ed il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem. L'Ulivo) si domanda se la Lega Nord debba essere considerata contraria alla rateizzazione dell'addizionale IRPEF.

La Commissione approva l'indirizzo contenuto nella riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore Sergio ROSSI (Lega Forza Padania) intervenendo per dichiarazione di voto finale, si dichiara contrario ad un provvedimento il quale, salvo che per lo scaglione intermedio, comporterà un aumento di imposizione per l'anno 2000. Le Regioni saranno infatti certamente costrette ad applicare l'addizionale prevista dalla legge come facoltativa, come ha già avuto modo di fare presente.

Il deputato Alessandro REPETTO (Pop. Dem. -Ulivo), parlando per dichiarazione di voto, ritiene di interpretare l'in-

tera maggioranza asserendo che il provvedimento in esame contribuisce a realizzare quel federalismo fiscale che tutte le forze politiche - e soprattutto la Lega Nord, che ora manifesta una opposizione strumentale - hanno indicato come obiettivo prioritario. Esso risponde inoltre ad una forte esigenza del contribuente, che non potrebbe viceversa veder rateizzata l'imposizione della quota destinata alle Regioni; e non determina alcun aumento della pressione tributaria.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo) intervenendo per dichiarazione di voto, si dichiara favorevole ad un provvedimento che non comporta aumenti della pressione tributaria. Le Regioni non saranno affatto obbligate dalle circostanze a fare ricorso all'imposizione aggiuntiva: esse non sono state colpite da riduzioni di trasferimenti di risorse dal potere centrale, ed hanno anzi visto aumentare le loro entrate, sia in relazione alle attività del servizio sanitario nazionale, sia in riferimento a quote consistenti dell'IVA e delle imposte sui carburanti.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso dell'esame, la quale sarà pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.**

*(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, avverte che il relatore ha depositato

la propria proposta di parere, pubblicata in allegato ai resoconti di seduta. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti: il relatore ha successivamente proceduto ad alcune riformulazioni della proposta, di carattere esclusivamente formale, delle quali dà conto alla Commissione.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, illustra la propria proposta ed invita il presentatore degli emendamenti 1 e 2 a ritirarli.

Il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista) non accoglie l'invito al ritiro, ma riformula il proprio emendamento 2, nel senso di considerarlo aggiuntivo al testo cui si riferisce, e non sostitutivo di questo. Non ritiene opportuno, in particolare, che proseguano le sostanziali agevolazioni che di fatto la normativa vigente pone in essere in favore delle banche, le quali hanno recentemente risparmiato circa 2.000 miliardi di lire sull'IRAP, come avrebbe rilevato anche la Banca d'Italia.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, fa presente che non tutti gli istituti di credito hanno conseguito i vantaggi cui si riferisce il senatore Albertini; soprattutto, poi, il decreto correttivo in esame, ed in particolare il punto del parere cui sono riferiti gli emendamenti, non risultano la sede più idonea per affrontare il problema denunciato.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Albertini 1 e 2.

Dopo che il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, ha invitato al ritiro dell'emendamento 3, il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp.comunista) lo mantiene, e la Commissione lo respinge.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, si dichiara favorevole all'emendamento 4, che, ragionevolmente, preclude

la diminuzione dell'aliquota IRAP nei confronti di quelle Regioni che, nell'esercizio precedente, hanno aumentato l'addizionale regionale IRPEF.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente*, manifesta il proprio personale disaccordo con i contenuti dell'emendamento n. 4. Esso introdurrebbe un vincolo alle decisioni dell'ente locale che appare inopportuno e del tutto anacronistico: le Regioni devono poter assumere i provvedimenti che più ritengono opportuni, e rispondere poi agli elettori del loro operato.

La Commissione approva quindi, dopo prova e controprova, l'emendamento 4 Albertini.

Dopo che il senatore Massimo BONAVITA (Dem. Sin. l'Ulivo) ha ritirato il proprio emendamento 5, il senatore Renato ALBERTINI (Misto-comp. comunista) preannuncia la propria astensione nella votazione che sta per aver luogo, ed il senatore Antonio D'ALÌ dichiara voto contrario.

La Commissione approva quindi la proposta di parere, come modificata nel corso dell'esame, dando mandato al Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, di procedere al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Parere allo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 1999.**

**PROPOSTA DI PARERE (COME RIFORMULATA DAL RELATORE)**

Il presente decreto corregge la normativa afferente a vari provvedimenti di legge varati in seguito alle deleghe fiscali concesse al Governo con la legge 662 del 1996. Il 31 dicembre segnerà per molti di quei provvedimenti il termine per revisioni da sottoporre alla Commissione Parlamentare.

Il decreto in esame è soprattutto importante perché introduce nel nostro ordinamento una specifica normativa fiscale per i diritti di acquisto (o ritiro) di azioni concessi a categorie selezionate di dipendenti (*stock option*). Colma, in effetti, un vuoto legislativo in questo campo.

Il nostro ordinamento normava fiscalmente, infatti (all'articolo 48 del Testo Unico delle imposte sui redditi), solo la distribuzione di azioni ai dipendenti, in quanto riferito a quelle decisioni aziendali tese a diffondere l'azionariato tra la « generalità » dei dipendenti (« azionariato popolare »), che è fattispecie diversa dalle *stock option* (ciò era nello spirito della legge, che non a caso faceva riferimento ad « assegnazioni » di azioni ed era espressamente richiamato in una circolare ministeriale). La Commissione aveva in due occasioni invitato il Governo ad adeguare la lettera della normativa in questione e a varare quindi uno specifico trattamento fiscale per le *stock option*.

La presente correzione va nella direzione auspicata dalla Commissione. La normativa proposta stabilisce chiaramente il

principio che l'acquisizione (a qualsiasi titolo) di azioni ricade, a partire dal valore normale, nell'ambito degli eventi che riguardano il patrimonio finanziario delle persone fisiche: il reddito che ne scaturisce va trattato fiscalmente come tutti gli altri proventi di natura finanziaria.

La normativa sulle *stock option* è comunque più favorevole al contribuente rispetto ad analoghe normative in vigore in altri Paesi (specie in quelli anglosassoni, dove la pratica delle *stock option* è più diffusa) in ciò che attiene alla non imponibilità, in sede di tassazione sui redditi, dello scarto tra valore di realizzo e valore normale, all'assenza di limiti nell'assegnazione di opzioni, alla fissazione del momento in cui sorge l'obbligo di corresponsione dell'imposta, alla possibilità di attribuire ai dipendenti di una unità produttiva le azioni di società controllate o controllanti.

La Commissione, visto il parere espresso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati e esaminate le disposizioni integrative e correttive dei decreti cui in intestazione, ritiene esse siano conformi alle deleghe

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni e valutazioni:

**A) REDDITI DA CAPITALE**

1) Con riferimento all'articolo 2 la Commissione segnala al Governo che la

soglia anti elusione, fissata al tasso ufficiale di sconto più due terzi per i titoli collocati senza offerta pubblica o non negoziati nei mercati regolamentati, con gli attuali tassi di mercato, può essere superata anche in presenza di *spread* limitati quando la scadenza dei titoli sia di medio o lungo periodo.

2) La Commissione segnala che nell'articolo 2 appare la dizione « tasso ufficiale di sconto » dove si dovrebbe intendere « tasso ufficiale di riferimento »

3) Le disposizioni vigenti concernenti la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero considerano rilevanti sia i redditi di capitale sia i redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, per quanto riguarda i redditi di capitale, le regole impositive sono individuate nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (così come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), mentre per quanto riguarda i redditi diversi le regole sono contenute, come per gli altri titoli, nell'articolo 81, comma 1, lettera c)-ter del Tuir, nonché del successivo comma 1-*quater*.

L'applicazione delle due disposizioni crea notevoli difficoltà agli intermediari per la corretta determinazione della base imponibile e del prelievo alla fonte specialmente con riferimento agli organismi di investimento collettivo di tipo multi-compartimentale, nei quali i comparti sono espressi in diverse valute estere e l'investitore decida di effettuare passaggi da un comparto all'altro.

Considerato che, per effetto delle modificazioni apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, nonché per effetto di quelle proposte dall'articolo 6 dello schema di decreto correttivo concernenti la tassazione degli interessi sulle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero, si giunge alla tassazione del reddito di capitale rendendo rilevanti anche le oscillazioni valutarie intervenute per tutto il

periodo di riferimento, valuti il Governo l'opportunità di introdurre tale principio anche per la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di diritto estero prevedendo che per la fattispecie reddituale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del Tuir, le somme impiegate e quelle percepite siano valutate secondo il cambio del giorno in cui sono sostenute o incassate.

4) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non appare coerente con l'impostazione normativa in materia di agevolazioni per l'accesso in Borsa delle piccole e medie imprese (super Dit) l'inasprimento di aliquota per l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte degli intermediari finanziari. L'accompagnamento verso il mercato finanziario di piccole e medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) e in genere la circolazione dei diritti di proprietà è al pari un'attività meritoria capace di produrre efficienza per il nostro sistema produttivo ed è un'evoluzione auspicabile. Richiede che questo tipo di istituzioni abbia partecipazioni qualificate verso tali imprese. La Commissione non intravede una necessità di principio che porti a omogeneizzare il trattamento fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni qualificate dei fondi con quello delle persone fisiche e giuridiche. Diverse sono le motivazioni e le funzioni dell'investimento in partecipazioni qualificate per gli uni e per gli altri. Vi può essere una motivazione di ordine pratico se la disomogeneità di aliquote - accoppiata alle recenti disposizioni di liberalizzazione in materia di portafoglio e tipologia dei fondi mobiliari - può provocare fenomeni elusivi.

La Commissione ritiene, anche a tale proposito, che sia preferibile ribaltare la prospettiva lasciando separato il trattamento fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate per i fondi e le persone fisiche, ma perseguendo l'omogeneità di trattamento fiscale tra le partecipazioni qualificate delle persone fisiche,

considerando tra queste ultime la partecipazione individuale a fondi mobiliari superiore a certe soglie (anche in forma coordinata con altri soggetti). Tali soglie possono all'occorrenza essere stabilite con limiti molto bassi, con particolari restrizioni per i fondi che abbiano un ristretto numero di partecipanti o per i quali sia esclusa la sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio.

#### B) ASSEGNAZIONE DI AZIONI E STOCK OPTION

5) Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*) n. 2, riferite al limite di esclusione dal reddito del valore delle azioni distribuite ai dipendenti, la Commissione ritiene che esse debbano fare esplicito riferimento alla norma generale stabilita per la determinazione quantitativa e qualitativa dei *fringe benefit* goduti dal dipendente (valore normale meno costo di acquisizione). Ciò consente di esplicitare che la limitazione ai fini dell'esclusione dal reddito è riferita all'entità del reddito trasferito attraverso l'attribuzione di azioni al di sotto del loro valore normale; tale entità coincide con il valore delle azioni distribuite solo nel caso in cui tale distribuzione avvenga a titolo gratuito.

6) La limitazione in questione appare restrittiva (tetto di esenzione basso) e sarebbe opportuno che sia elevata. Al fine di rendere tale disposizione un utile strumento di contrattazione tra le parti sociali, valuti il Governo di trasformarla in limitazione individuale da rispettare (a scorrimento) nella media di più anni (esempio 20 milioni in 5 anni).

7) È necessario che la normativa includa, tra le fattispecie che riportano la distribuzione di azioni ai dipendenti nel campo di applicazione dell'Irpef, anche l'esistenza di clausole di riacquisto da parte dell'impresa alla scadenza del periodo previsto di detenzione (altrimenti quella distribuzione si risolverebbe in un espediente per corrispondere una parte di retribuzione in esenzione d'imposta).

8) Il Governo specifichi qual è il valore normale delle operazioni normate alla lettera *g*) ai fini dell'imposta sui *capital gain*.

9) La Commissione invita il Governo a valutare se non sia preferibile, al fine della certezza dei valori di carico in portafoglio e al fine di evitare fenomeni elusivi, che il reddito da lavoro dipendente assoggettabile a tassazione per gli importi eccedenti il tetto di esenzione (lettera *g*) sconti l'aliquota marginale del periodo d'imposta relativo all'assegnazione delle azioni, prevedendo allo scopo un debito d'imposta da corrispondere al momento della cessione delle azioni.

10) Per quanto riguarda la lettera *g-bis*), si chiarisca che in caso di assegnazione di diritti di opzione con valore di esercizio inferiore al valore normale del titolo, concorre a formare il reddito unicamente la differenza tra i suddetti valori.

11) Sempre con riferimento alla lettera *g-bis*), non è specificato il periodo d'imposta in cui sorge per il contribuente l'obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito nel caso in cui vi sia una imponibilità, in sede Irpef, della differenza positiva tra il valore normale e il costo delle azioni. La Commissione ritiene preferibile il riferimento al periodo d'imposta in cui avviene la cessione ed estende a questa fattispecie l'invito al Governo a valutare le considerazioni esposte al punto 9).

12) È opportuno rendere esplicito, o con specifica formulazione o con richiamo alla normativa di tassazione dei proventi finanziari (sotto la quale viene sussunta l'acquisizione di azioni e diritti in portafoglio), che il periodo d'imposta in cui sorge la tassazione dei *capital gain* è quello nel quale l'azione è ceduta (non quello in cui avviene l'esercizio del diritto), salvo quanto disposto per il risparmio gestito individualmente.

13) Al fine di evitare possibili contestazioni e contenzioso relativi alle operazioni di *stock option* poste in essere in

assenza di normativa specifica prima dell'entrata in vigore del presente regime e per dare certezza del trattamento fiscale, il Governo è invitato a varare una normativa transitoria che:

a) escluda qualsiasi tassabilità in sede Irpef delle operazioni già concluse (con l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni corrispondenti) e di quelle già avviate e non ancora concluse (sia perché non vi è stata cessione delle azioni derivanti da un diritto esercitato, sia perché il diritto di esercizio dell'opzione è esercitabile oltre l'entrata in vigore della presente normativa);

b) consideri esclusivamente l'avvenuta acquisizione di azioni sotto il profilo del portafoglio, normato dalla legge 461 del 1997;

c) per le operazioni già avviate e non concluse come definite al punto a), il valore d'ingresso nel nuovo regime sia comunque in subordine non inferiore al valore normale delle azioni al 31 dicembre 1999, costituendo esso la base per la tassazione dei capital gain realizzati dall'1 gennaio 2000 in avanti;

d) qualora si segua l'opzione e), sia applicabile il credito d'imposta sulle perdite in conto capitale solo nel caso in cui la cessione delle azioni avvenga al di sotto del costo di acquisizione (e non semplicemente sotto il valore d'ingresso).

14) La Commissione ritiene che le agevolazioni di cui alle lettere g) e g-bis) dovrebbero essere estese anche a quei soggetti che, pur non essendo dipendenti, prestino la propria attività continuativamente al servizio dell'impresa. La Commissione non considera palesemente infondata la tesi che, avendo la legge 662 del 1996 delegato il Governo a rivedere la normativa Irpef, il punto possa essere affrontato contestualmente al varo del provvedimento in questione, riferito solo al trattamento fiscale del reddito dei lavoratori dipendenti. Si invita altrimenti il Governo ad assumere le iniziative legislative necessarie.

15) La Commissione rileva che la normativa di cui alla lettera g) si attaglia male alla specificità delle imprese a statuto cooperativo, dove gli scopi cui essa si ispira sono già soddisfatti: la partecipazione dei soci lavoratori al capitale di rischio, è regolata dalla legge e dallo statuto sociale, così come il percorso di ammissione a socio cooperatore (per il quale è rilevante il rapporto lavorativo). Le disposizioni di cui alla lettera g-bis), relative alle *stock option*, sono generalmente inapplicabili nel caso in questione.

Al fine di rendere le agevolazioni di cui alla lettera g) accessibili anche a tali imprese, nel rispetto della loro specificità statutaria e della loro peculiarità, sembrerebbe opportuno che per esse – purché in presenza di organica previsione statutaria di ammissibilità a socio del personale dipendente che ne fa richiesta – il tetto di esclusione dal reddito delle azioni o quote sociali assegnate, correlato anche all'integrazione retributiva di cui all'articolo 11, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973, si applichi pure nel caso in cui tale assegnazione sia riservata ai soci lavoratori.

16) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, per le società non quotate, le azioni assegnate ai dipendenti e quelle che ad essi pervengono tramite l'istituto delle *stock option* possono determinare nel tempo una quota significativa di capitale di una singola impresa in mano ad un pubblico diffuso, senza che ciò sia avvenuto con le dovute tutele per i risparmiatori implicati.

#### C) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

17) Con riferimento ai prestiti concessi dalle imprese ai propri dipendenti con tasso di interesse variabile, la Commissione ritiene che la quantificazione del beneficio da assoggettare a tassazione come *fringe benefit* potrebbe essere più correttamente basata sul tasso ufficiale di riferimento rilevante nel periodo di pagamento degli interessi e non su quello vigente al momento della concessione del prestito stesso.

18) La Commissione invita il Governo a introdurre, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una particolare disciplina fiscale per i compensi di cui all'articolo 47, 1° comma, lettera l), del Tuir percepiti dagli anziani.

Purché i compensi non superino determinati importi (indicativamente 6 milioni) e l'anziano posseda soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a limiti stabiliti (indicativamente 18 milioni) è possibile prevedere l'assoggettamento dei suddetti compensi ad una ritenuta a titolo d'imposta pari all'importo dell'aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

19) Per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero l'introduzione del credito d'imposta potrebbe comportare per le imprese adempimenti amministrativi addizionali. Se così fosse, valuti il Governo se limitare l'applicazione del credito d'imposta ai soli paesi a fiscalità privilegiata mantenendo l'attuale sistema oltre la scadenza prevista per il 31 dicembre 2000 per i paesi a fiscalità ordinaria.

20) La Commissione ritiene di dover sollecitare con forza il Governo affinché si concludano le trattative con la Repubblica di S. Marino finalizzate alla stipula di un accordo bilaterale contro le doppie imposizioni e per la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali, nel cui ambito trovi sistemazione anche la questione dei lavoratori transfrontalieri. La mancanza di un trattato, oltre a determinare incertezza sugli obblighi fiscali per i lavoratori frontalieri, espone in modo inaccettabile i lavoratori italiani all'assenza di tutele previdenziali e di tutele giuridiche sul lavoro.

#### D) ALTRE DELEGHE

21) La Commissione, conscia che la scadenza del 31 dicembre 1999 non con-

sentirà al Governo di intervenire ulteriormente su molti dei provvedimenti varati a seguito delle deleghe concesse con la legge 662 del 1996, si era proposta di inserire in questo parere la segnalazione dei punti che giudicava in sospeso o migliorativi, afferenti al complesso di quei provvedimenti.

La Commissione, pur ribadendo le opinioni espresse in tutti i pareri fin qui approvati, non ha ritenuto, successivamente, di riformularle ora o di aggiungere altre, per non dar luogo ad un elenco convulso di richieste, per le quali comunque il Governo non avrebbe il tempo per la necessaria meditazione e per l'eventuale traduzione in norme di legge.

La Commissione è unanime (?), invece, nel ritenere che sia opportuna una richiesta del Governo al Parlamento volta all'estensione di almeno sei mesi dei termini per intervenire su quei provvedimenti con eventuali decreti correttivi. Tale prerogativa potrebbe essere limitata a quelle correzioni che si rivelassero necessarie e che implicino solamente la semplificazione delle procedure fiscali, la riduzione degli oneri impositivi o altri aggiustamenti della normativa favorevoli al contribuente e già segnalati in precedenti pareri.

22) Per ciò che guarda il provvedimento che disciplina il trattamento fiscale e il quadro normativo degli Enti e associazioni non commerciali e delle Onlus, i pareri precedentemente espressi dalla Commissione e il bilancio di due anni di operatività della legge richiederebbero un ripensamento in punti nodali. Poiché non vi è tempo per una meditata riflessione che coinvolga il Governo, la Commissione e i soggetti interessati, è assolutamente necessario che il prolungamento dei termini di revisione, di cui al punto 21, sia chiesto dal Governo al Parlamento per lo meno in riferimento al solo provvedimento in questione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI  
ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

*Al punto A) n. 1) sostituire le parole:* può essere superata anche in presenza di *spread* limitati quando la scadenza dei titoli sia in medio o lungo periodo *con le seguenti:* dovrebbe essere determinata con riferimento al rendimento medio annuo dei B.O.T. almeno raddoppiato.

1. D'Alì.

*Al n. 6 del parere sostituire le parole:* 20 milioni *con:* 10 milioni.

2. Albertini.

*Al punto 6 dopo le parole:* ... anni *aggiungere le seguenti:* consideri inoltre la possibilità di fissare tale limite anche con riferimento alla retribuzione annuale del dipendente.

3. Repetto.

*Al punto B) n. 6), al termine aggiungere:* e da differenziare almeno in tre fasce secondo la qualifica dei dipendenti e la loro retribuzione (es.: 20 milioni in 5 anni per impiegati/operai, 30 milioni in 5 anni per quadri, 40 milioni in 5 anni per dirigenti).

4. D'Alì.

*Dopo il n. 12) del parere inserire il seguente:*

12-bis). È opportuno prevedere, al pari di quanto previsto alla lettera g) per la generalità dei dipendenti, limiti espliciti ulteriori rispetto a quello del 10 per cento al fine di contenere il ricorso a tale forma

di retribuzione caratterizzata da un regime fiscale più favorevole rispetto alla retribuzione ordinaria e generalmente ad appannaggio di una categoria privilegiata di lavoratori;

5. Albertini.

*Al punto B), n. 13, dopo le parole:* alle operazioni di *stock option* *aggiungere le seguenti parole:* o di assegnazione di azioni.

6. D'Alì.

*Al punto B), n. 13), lettera a) dopo le parole:* e la cessione delle azioni corrispondenti *inserire le seguenti parole:* o con l'assegnazione di azioni.

7. D'Alì.

*Al punto B), n. 13) lettera a) sostituire le parole:* è esercitabile *con le seguenti parole:* o il diritto alla assegnazione delle azioni maturerà.

8. D'Alì.

*Al punto 13, lettera a) dopo le parole:* ... normative *aggiungere le seguenti:* consideri inoltre che quanto sopra previsto deve applicarsi anche per le assegnazioni di azioni previste da accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente entro il 30 settembre 1999, nel contesto di ristrutturazioni aziendali.

9. Repetto.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**  
**(COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI)**

Il presente decreto corregge la normativa afferente a vari provvedimenti di legge varati in seguito alle deleghe fiscali concesse al Governo con la legge 662 del 1996. Il 31 dicembre segnerà per molti di quei provvedimenti il termine per revisioni da sottoporre alla Commissione Parlamentare.

Il decreto in esame è soprattutto importante perché introduce nel nostro ordinamento una specifica normativa fiscale per i diritti di acquisto (o ritiro) di azioni concessi a categorie selezionate di dipendenti (*stock option*). Colma, in effetti, un vuoto legislativo in questo campo.

Il nostro ordinamento normava fiscalmente, infatti, (all'articolo 48 del Testo Unico delle imposte sui redditi) solo la distribuzione di azioni ai dipendenti, in quanto riferito a quelle decisioni aziendali tese a diffondere l'azionariato tra la « generalità » dei dipendenti, (« azionariato popolare ») che è fattispecie diversa dalle *stock option* (ciò era nello spirito della legge, che non a caso faceva riferimento ad « assegnazioni » di azioni ed era espressamente richiamato in una circolare ministeriale). La Commissione aveva in due occasioni richiamato invitato il Governo ad adeguare la lettera della normativa in questione e a varare quindi uno specifico trattamento fiscale per le *stock option*.

La presente correzione va nella direzione auspicata dalla Commissione. La normativa proposta stabilisce chiaramente il principio che l'acquisizione (a qualsiasi titolo) di azioni ricade, a partire dal valore normale, nell'ambito degli eventi che riguardano il patrimonio finanziario delle persone fisiche: il reddito che ne scaturisce va trattato fiscalmente come tutti gli altri proventi di natura finanziaria.

La normativa sulle *stock option* è comunque più favorevole al contribuente rispetto ad analoghe normative in vigore in altri Paesi (specie in quelli anglosassoni, dove la pratica delle *stock option* è più diffusa) in ciò che attiene alla non imponibilità, in sede di tassazione sui redditi, dello scarto tra valore di realizzo e valore normale, all'assenza di limiti nell'assegnazione di opzioni, alla fissazione del momento in cui sorge l'obbligo di corresponsione dell'imposta, alla possibilità di attribuire ai dipendenti di una unità produttiva le azioni di società controllate o controllanti.

La Commissione, visto il parere espresso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati e esaminate le disposizioni integrative e correttive dei decreti cui in intestazione, ritiene che esse siano conformi alle deleghe

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con i seguenti indirizzi:*

**A) REDDITI DA CAPITALE.**

1) Alcune modificazioni proposte relative al riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitali e diversi possono dar luogo a problemi applicativi e presentano oscurità procedurali (da chiarire nella relazione di accompagnamento o con disposizioni ministeriali secondarie). Il Governo ha, in particolare, facoltà, dopo eventuale verifica con gli operatori interessati, di modificare le date di decorrenza delle disposizioni e, in relazione a tali modifiche, di stabilire una normativa transitoria per il 2000.

2) Il Governo chiarisca se la decorrenza dall'1.7.2000 degli articoli da 1 a 6 si applica ai titoli emessi a partire da tale data o anche ai titoli già in circolazione (in occasione del pagamento dei proventi che si rendano esigibili dopo la predetta data).

3) Con riferimento all'articolo 2 la Commissione segnala al Governo che la soglia anti elusione, fissata al tasso ufficiale di sconto più due terzi per i titoli collocati senza offerta pubblica o non negoziati nei mercati regolamentati, con gli attuali tassi di mercato, può essere superata anche in presenza di spread limitati, o quando l'emissione risalga a periodi contrassegnati da alti tassi di mercato, e la scadenza dei titoli sia di medio o lungo periodo. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di introdurre in proposito una normativa transitoria, ovvero anche solo interpretativa.

4) La Commissione segnala che nell'articolo 2 appare la dizione « tasso ufficiale di sconto » dove si dovrebbe intendere « tasso ufficiale di riferimento ».

5) Le disposizioni vigenti concernenti la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero considerano rilevanti sia i redditi di capitale sia i redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, per quanto riguarda i redditi di capitale, le regole impositive sono individuate nell'articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (così come modificato dall'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461), mentre per quanto riguarda i redditi diversi le regole sono contenute, come per gli altri titoli, nell'articolo 81, comma 1, lettera c) ter del Tuir, nonché del successivo comma 1 quater.

L'applicazione delle due disposizioni crea notevoli difficoltà agli intermediari per la corretta determinazione della base imponibile e del prelievo alla fonte specialmente con riferimento agli organismi di investimento collettivo di tipo multi-compartimentale, nei quali i comparti

sono espressi in diverse valute estere e l'investitore decida di effettuare passaggi da un comparto all'altro.

Considerato che, per effetto delle modificazioni apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. 21 luglio 1999, n. 259, nonché per effetto di quelle proposte dall'articolo 6 dello schema di decreto correttivo concernenti la tassazione degli interessi sulle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero, si giunge alla tassazione del reddito di capitale rendendo rilevanti anche le oscillazioni valutarie intervenute per tutto il periodo di riferimento, valuti il Governo l'opportunità di introdurre tale principio anche per la determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di diritto estero prevedendo che per la fattispecie reddituale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del Tuir, le somme impiegate e quelle percepite siano valutate secondo il cambio del giorno in cui sono sostenute o incassate.

6) Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che non appare coerente con l'impostazione normativa in materia di agevolazioni per l'accesso in Borsa delle piccole e medie imprese (super Dit) l'inasprimento di aliquota per l'acquisizione di partecipazioni qualificate da parte degli intermediari finanziari. L'accompagnamento verso il mercato finanziario di piccole e medie imprese (spesso verso il mercato di borsa) e in genere la circolazione dei diritti di proprietà è al pari un'attività meritoria capace di produrre efficienza per il nostro sistema produttivo ed è un'evoluzione auspicabile. per il nostro sistema produttivo Richiede che questo tipo di istituzioni abbia partecipazioni qualificate verso tali imprese. La Commissione non intravede una necessità di principio che porti a omogeneizzare il trattamento fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni qualificate dei fondi con quello delle persone fisiche e giuridiche. Diverse sono le motivazioni e le funzioni dell'investimento in partecipazioni qualificate per gli uni e per

gli altri. Vi può essere una motivazione di ordine pratico se la disomogeneità di aliquote - accoppiata alle recenti disposizioni di liberalizzazione in materia di portafoglio e tipologia dei fondi mobiliari - può provocare fenomeni elusivi.

La Commissione ritiene, anche a tale proposito, che sia preferibile ribaltare la prospettiva lasciando separato il trattamento fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate per i fondi e le persone fisiche, ma perseguendo l'omogeneità di trattamento fiscale tra le partecipazioni qualificate delle persone fisiche, considerando tra queste ultime la partecipazione individuale a fondi mobiliari superiore a certe soglie (anche in forma coordinata con altri soggetti). Tali soglie possono all'occorrenza essere stabilite con limiti molto bassi, con particolari restrizioni per i fondi che abbiano un ristretto numero di partecipanti o per i quali sia esclusa la sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio.

#### B) ASSEGNAZIONE DI AZIONI E STOCK OPTION

7) Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) n. 2, riferite al limite di esclusione dal reddito del valore delle azioni distribuite ai dipendenti, la Commissione ritiene che esse debbano fare esplicito riferimento alla norma generale stabilita per la determinazione quantitativa e qualitativa dei fringe benefit goduti dal dipendente (valore normale meno costo di acquisizione). Ciò consente di esplicitare che la limitazione ai fini dell'esclusione dal reddito è riferita all'entità del reddito trasferito attraverso l'attribuzione di azioni al di sotto del loro valore normale; tale entità coincide con il valore delle azioni distribuite solo nel caso in cui tale distribuzione avvenga a titolo gratuito.

8) La limitazione in questione appare restrittiva (tetto di esenzione basso) e sarebbe opportuno che sia elevata. Al fine di rendere tale disposizione un utile strumento di contrattazione tra le parti sociali, valuti il Governo di trasformarla in

limitazione individuale da rispettare (a scorrimento) nella media di più anni (esempio 20 milioni in 5 anni). Consideri inoltre la possibilità di fissare tale limite anche con riferimento alla retribuzione annuale del dipendente.

9) È necessario che la normativa includa, tra le fattispecie che riportano la distribuzione di azioni ai dipendenti nel campo di applicazione dell'Irpef, anche l'esistenza di clausole di riacquisto da parte dell'impresa alla scadenza del periodo previsto di detenzione (altrimenti quella distribuzione si risolverebbe in un espediente per corrispondere una parte di retribuzione in esenzione d'imposta).

10) Il Governo specifichi qual è il valore normale delle operazioni normate alla lettera g) ai fini dell'imposta sui capital gain.

11) La Commissione invita il Governo a valutare se non sia preferibile, al fine della certezza dei valori di carico in portafoglio e al fine di evitare fenomeni elusivi, che il reddito da lavoro dipendente assoggettabile a tassazione per gli importi eccedenti il tetto di esenzione (lettera g) sconti l'aliquota marginale del periodo d'imposta relativo all'assegnazione delle azioni, prevedendo allo scopo un debito d'imposta da corrispondere al momento della cessione delle azioni.

12) Per quanto riguarda la lettera *g-bis*), si chiarisca che in caso di assegnazione di diritti di opzione con valore di esercizio inferiore al valore normale del titolo, concorre a formare il reddito unicamente la differenza tra i suddetti valori.

13) Sempre con riferimento alla lettera *g-bis*), non è specificato il periodo d'imposta in cui sorge per il contribuente l'obbligo di pagamento dell'imposta sul reddito nel caso in cui vi sia una imponibilità, in sede Irpef, della differenza positiva tra il valore normale e il costo delle azioni. La Commissione suggerisce di riferirsi ritiene preferibile il riferimento al periodo d'imposta in cui avviene la ces-

sione ed estende a questa fattispecie l'invito al Governo a valutare le considerazioni esposte al punto 9).

14) È opportuno rendere esplicito, o con specifica formulazione o con richiamo alla normativa di tassazione dei proventi finanziari (sotto la quale viene sussunta l'acquisizione di azioni e diritti in portafoglio), che il periodo d'imposta in cui sorge la tassazione dei capital gain è quello nel quale l'azione è ceduta (non quello in cui avviene l'esercizio del diritto), salvo quanto disposto per il risparmio gestito individualmente.

15) Al fine di evitare possibili contestazioni e contenzioso relativi alle operazioni di *stock option* o di assegnazione di azioni poste in essere in assenza di normativa specifica prima dell'entrata in vigore del presente regime e per dare certezza del trattamento fiscale, il Governo è invitato a varare una normativa transitoria che:

*a)* escluda qualsiasi tassabilità in sede Irpef delle operazioni già concluse (con l'esercizio dell'opzione e la cessione delle azioni corrispondenti, o con l'assegnazione di azioni) e di quelle già avviate (al 30 settembre 1999) e non ancora concluse (sia perché non vi è stata cessione delle azioni derivanti da un diritto esercitato, sia perché il diritto di esercizio dell'opzione o il diritto all'assegnazione delle azioni maturerà oltre l'entrata in vigore della presente normativa).

*b)* Consideri inoltre che quanto sopra previsto deve applicarsi anche per le assegnazioni di azioni previste da accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente entro il 30 settembre 1999, nel contesto di ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali;

*c)* consideri esclusivamente l'avvenuta acquisizione di azioni sotto il profilo del portafoglio, normato dalla legge 461 del 1997;

*d)* per le operazioni già avviate e non concluse come definite al punto *a)* e

*b)*, il valore d'ingresso nel nuovo regime sia in subordine non inferiore al valore normale delle azioni al 31/12/1999, costituendo esso la base per la tassazione dei capital gain realizzati dall'1/1/2000 in avanti;

*e)* qualora si segua l'opzione *c)*, sia applicabile il credito d'imposta sulle perdite in conto capitale solo nel caso in cui la cessione delle azioni avvenga al di sotto del costo di acquisizione (e non semplicemente sotto il valore d'ingresso).

16) La Commissione ritiene che le agevolazioni di cui alle lettere *g)* e *g bis)* dovrebbero essere estese anche a quei soggetti che, pur non essendo dipendenti, prestino la propria attività continuativamente al servizio dell'impresa. La Commissione non considera palesemente infondata la tesi che, avendo la legge 662 del 1996 delegato il Governo a rivedere la normativa Irpef, il punto possa essere affrontato contestualmente al varo del provvedimento in questione, riferito solo al trattamento fiscale del reddito dei lavoratori dipendenti. Si invita altrimenti il Governo ad assumere le iniziative legislative necessarie.

17) La Commissione rileva che la normativa di cui alla lettera *g)* si attaglia male alla specificità delle imprese a statuto cooperativo, dove gli scopi cui essa si ispira sono già soddisfatti: la partecipazione dei soci lavoratori al capitale di rischio e, in misura temperata, ai conseguenti dividendi annuali, è regolata dalla legge e dallo statuto sociale, così come il percorso di ammissione a socio cooperatore (per il quale è rilevante il rapporto lavorativo). Le disposizioni di cui alla lettera *g-bis)*, relative alle *stock option*, sono generalmente inapplicabili nel caso in questione.

Al fine di rendere le agevolazioni di cui alla lettera *g)* accessibili anche a tali imprese, nel rispetto della loro specificità statutaria e della loro peculiarità, sembrerebbe opportuno che per esse – purché in presenza di organica previsione statutaria di ammissibilità a socio del personale

dipendente che ne fa richiesta – il tetto di esclusione dal reddito delle azioni o quote sociali assegnate, correlato anche all'integrazione retributiva di cui all'articolo 11, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973, si applichi pure nel caso in cui tale assegnazione sia riservata ai soci lavoratori.

18) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, per le società non quotate, le azioni assegnate ai dipendenti e quelle che ad essi pervengono tramite l'istituto delle *stock option* possono determinare nel tempo una quota significativa di capitale di una singola impresa in mano ad un pubblico diffuso, senza che ciò sia avvenuto con le dovute tutele per i risparmiatori implicati.

#### C) REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

19) Con riferimento ai prestiti concessi dalle imprese ai propri dipendenti con tasso di interesse variabile, la Commissione ritiene che la quantificazione del beneficio da assoggettare a tassazione come fringe benefit potrebbe essere più correttamente basata sul tasso ufficiale di riferimento rilevante nel periodo di pagamento degli interessi e non a su quello vigente al momento della concessione del prestito stesso.

20) La Commissione invita il Governo a introdurre, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, una particolare disciplina fiscale per i compensi di cui all'articolo 47, 1° comma, lettera l), del Tuir percepiti dagli anziani.

Purché i compensi non superino determinati importi (indicativamente 6 milioni) e l'anziano posseda soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a limiti stabiliti (indicativamente 18 milioni) è possibile prevedere l'assoggettamento dei suddetti compensi ad una ritenuta a titolo d'imposta pari all'importo dell'aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

21) Per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero l'introduzione del cre-

dito d'imposta potrebbe comportare per le imprese adempimenti amministrativi addizionali. Se così fosse, valuti il Governo se limitare l'applicazione del credito d'imposta ai soli paesi a fiscalità privilegiata mantenendo l'attuale sistema oltre la scadenza prevista per il 31 dicembre 2000 per i paesi a fiscalità ordinaria.

22) La Commissione ritiene di dover sollecitare con forza il Governo affinché si concludano le trattative con la Repubblica di S. Marino finalizzate alla stipula di una nuova Convenzione con quello Stato di un accordo bilaterale contro le doppie imposizioni e per la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali, nel cui ambito trovi sistemazione anche la questione dei lavoratori transfrontalieri. La mancanza di un trattato, oltre a determinare incertezza sugli obblighi fiscali per i lavoratori frontalieri, espone in modo inaccettabile i lavoratori italiani all'assenza di tutele previdenziali e di tutele giuridiche sul lavoro.

#### D) ALTRE DELEGHE

23) La Commissione, conscia che la scadenza del 31/12/1999 non consentirà al Governo di intervenire ulteriormente su molti dei provvedimenti varati a seguito delle deleghe concesse con la legge 662 del 1996, si era proposta di inserire in questo parere la segnalazione dei punti che giudicava in sospeso o migliorativi, afferenti al complesso di quei provvedimenti.

La Commissione, pur ribadendo le opinioni espresse in tutti i pareri fin qui approvati, non ha ritenuto, successivamente, di riformularle ora o di aggiungerne altre, per non dar luogo ad un elenco convulso di richieste, per le quali comunque il Governo non avrebbe il tempo per la necessaria meditazione e per l'eventuale traduzione in norme di legge.

La Commissione ritiene che sia opportuna una richiesta del Governo al Parlamento volta all'estensione di almeno sei mesi dei termini per intervenire su quei provvedimenti con eventuali decreti correttivi. Tale prerogativa potrebbe essere limitata a quelle correzioni che si

rivelassero necessarie e che implicino solamente la semplificazione delle procedure fiscali, la riduzione degli oneri impositivi o altri aggiustamenti della normativa favorevoli al contribuente e quelle già segnalati in precedenti pareri.

24) Per ciò che riguarda il provvedimento che disciplina il trattamento fiscale e il quadro normativo degli Enti e associazioni non commerciali e delle Onlus, i pareri precedentemente espressi dalla Commissione e il bilancio di due anni di operatività della legge richiederebbero un ripensamento in punti nodali. Poiché non vi è tempo per una meditata riflessione che coinvolga il Governo, la Commissione e i soggetti interessati, è assolutamente necessario che il prolungamento dei termini di revisione, di cui al punto 21, sia chiesto dal Governo al Parlamento per lo meno in riferimento al solo provvedimento in questione.

25) Relativamente al potere delegificante di cui all'articolo 3, comma 136, della legge n. 662/96 (cui si riferiscono l'articolo 2, comma 2, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 14, comma 3, dello schema di decreto in oggetto), la Commissione ritiene di poter affermare che esso non si esaurisce con l'emana-zione dei singoli decreti legislativi che vi facciano esplicito rinvio. Ciò in considerazione della finalità di consentire un puntuale adeguamento della normativa vigente, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, al quale risponde il comma 136 dell'articolo 3, della legge n. 662/96. A tal fine, la Commissione segnala al Governo l'opportunità di adottare, con norma da sottoporre al Parlamento per via ordinaria, una disposizione di carattere interpretativo volta a recepire tale indicazione.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

**TESTO PRESENTATO DAL RELATORE**

La Commissione,  
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in

materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione,  
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto correttivo sono conformi al dettato della delega.

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con il seguente indirizzo:*

All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si suggerisce di aggiungere la seguente disposizione:

« Con atto di concerto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.**

**PROPOSTA DI PARERE (COME RIFORMULATA DAL RELATORE)**

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre a conclusione della indagine conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP nel suo primo anno di applicazione, la Commissione ha espresso condivisione sull'impianto complessivo dell'imposta, ha valutato le difficoltà di una sua modifica senza l'alterazione dell'impianto e degli obiettivi complessivi, ma a conclusione dell'indagine la Commissione stessa ha maturato la convinzione della necessità di importanti interventi di semplificazione, indicando anche alcune soluzioni.

Lo schema di decreto correttivo in esame, nell'avviare sostanzialmente a soluzione il problema del « terzo binario », non prende in considerazione altri interventi di semplificazione che la Commissione, fermamente convinta di quanto contenuto nella propria Relazione, si attende dal Governo. Va in ogni caso valutata positivamente l'eliminazione del riferimento a « corretti principi contabili », in quanto non diminuisce le garanzie per i contribuenti e lascia loro maggiore libertà per gli adempimenti contabili.

Tuttavia l'entrata in vigore nell'esercizio in corso di alcune delle correzioni Irap, pur se favorevoli al contribuente, comporterebbe gravosi oneri per gli adempimenti relativi, tenuto conto che siamo oramai alla fine del periodo di imposta e valutata anche la irrilevanza delle nuove norme ai fini del gettito.

Si rileva, inoltre, che sembra irrazionale la previsione di un diverso termine di prescrizione per l'accertamento dell'impo-

sta e per la irrogazione delle sanzioni, così come previsto dall'articolo 20 del decreto n. 472 del 1997.

Viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto correttivo sono conformi al dettato della legge delega.

La Commissione  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) Con riferimento alla lettera *c)* dell'articolo 1, la Commissione invita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare l'articolo 5 del D. Lgs. n. 446 del 1997, per semplificare la determinazione della base imponibile per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, prevedendo la seguente formulazione:

« Articolo 5 (Determinazione della base imponibile dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dal reddito complessivo determinato in base alla disciplina del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diminuito dell'imposta comunale sugli immobili di competenza dell'esercizio ed aumentato:

*a)* delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi e degli utili

distribuiti che non concorrono a formare il reddito ai sensi degli articoli 96 e 96-bis del citato Testo Unico n. 917 del 1986;

b) dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o autonomo indicati nell'articolo 11, comma 1, lett. b), numeri da 1 a 5, al netto delle deduzioni previste alla lett. a) del citato primo comma;

c) dalla differenza tra gli interessi ed oneri finanziari e i proventi finanziari di cui alla lettera C dell'articolo 2425 del Codice Civile, incrementata della parte riferita agli interessi passivi dei canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) n. 6;

d) dalla differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni di valore di attività finanziarie di cui alla lettera D dell'articolo 2425 del Codice Civile;

e) dalla differenza tra gli oneri di proventi straordinari di cui alla lettera E del citato articolo 2425 del Codice Civile.

2. Sono ammesse in deduzione le differenze di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, che risultassero eventualmente negative. »

2) La Commissione rinnova al Governo l'invito a considerare l'opportunità di ammettere la deducibilità delle perdite su crediti, quantomeno per i crediti di natura commerciale, e per gli sconti finanziari, al fine di armonizzare il regime Irap con quello previsto per le imposte sui redditi;

3) La Commissione invita il Governo ad una attenta valutazione delle modifiche

proposte al fine di escludere, per quelle che hanno natura di semplificazione, la decorrenza dall'esercizio 1999, rinviando al successivo anno 2000 la loro entrata in vigore.

4) La Commissione invita il Governo a chiarire che l'attrazione a tassazione Irap delle plusvalenze relative alla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa riguarda soltanto i beni strumentali ammortizzabili ai fini fiscali.

5) La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di introdurre la cessione delle eccedenze Irap infragruppo, così come avveniva con l'Ilor.

6) Con riferimento alla modifica dell'imposta provinciale di trascrizione, valuti il Governo se sia possibile rivedere la previsione del suo versamento presso la provincia dove vengono eseguite le formalità di trascrizione, introducendo in ogni caso il principio della residenza dell'acquirente, considerato che il principio di delega che prevedeva tale condizione è stato abrogato dalla legge 133 del 1999.

7) Con riferimento all'articolo 2, si evidenzia l'opportunità di apportare una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 472 del 1997, allo scopo di equiparare i termini entro i quali devono essere notificati, a pena di decadenza, l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie ai termini previsti per l'accertamento del relativo tributo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

*Sopprimere il n. 2) del parere.*

1. Albertini.

*Il n. 2) del parere è sostituito dal seguente:*

2) La Commissione invita il Governo a non riconoscere la deducibilità degli ac-

cantonamenti per rischi su crediti ai fini IRAP alle banche, considerato che tale misura costituisce l'ennesimo vantaggio d'imposta a favore di una categoria di contribuenti già notevolmente favoriti dall'introduzione del tributo.

2. Albertini.

*Il n. 2) del parer è sostituito dal seguente:*

2) La Commissione rinnova al Governo la preoccupazione che le disposizioni contenute nel decreto relative alla riformulazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano ridurre ulteriormente il gettito IRAP già notevolmente inferiore rispetto alle previsioni nel primo anno di applicazione. A tal proposito per evitare conseguenze negative sul gettito ritiene necessario aumentare l'aliquota IRAP sulle categorie di contribuenti che hanno conseguito eccessivi vantaggi d'imposta dall'introduzione del tributo e quindi principalmente su banche ed assicurazioni.

3. Albertini.

*Dopo il n. 5) del parere inserire il seguente:*

5-bis) Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 2 concernente la

facoltà attribuita alle Regioni di variare l'aliquota IRAP anche in diminuzione, la Commissione invita il Governo a prevedere che non si possa procedere ad una riduzione della suddetta aliquota se ne triennio precedente e/o nell'anno in corso siano stati deliberati aumenti dell'addizionale all'Irpef da parte degli organi regionali. Ciò al fine di evitare che riduzioni di imposta a favore delle imprese vengano poi finanziati con corrispondenti aumenti a carico dei lavoratori e della fiscalità generale.

4. Albertini.

*Al parere, aggiungere il seguente indirizzo:*

Si invita il Governo a verificare la possibilità di escludere dalla base imponibile IRAP le spese non documentate e le indennità di trasferta per le imprese esercenti il trasporto conto terzi.

5. Bonavita.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
(COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI ACCOLTI)**

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre a conclusione della indagine conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP nel suo primo anno di applicazione, la Commissione ha espresso condivisione sull'impianto complessivo dell'imposta, ha valutato le difficoltà di una sua modifica senza l'alterazione dell'impianto e degli obiettivi complessivi, ma a conclusione dell'indagine la Commissione stessa ha maturato la convinzione della necessità di importanti interventi di semplificazione, indicando anche alcune soluzioni.

Lo schema di decreto correttivo in esame, nell'avviare sostanzialmente a soluzione il problema del « terzo binario », non prende in considerazione altri interventi di semplificazione che la Commis-

sione, fermamente convinta di quanto contenuto nella propria Relazione, si attende dal Governo. Va in ogni caso valutata positivamente l'eliminazione del riferimento a « corretti principi contabili », in quanto non diminuisce le garanzie per i contribuenti e lascia loro maggiore libertà per gli adempimenti contabili.

Tuttavia l'entrata in vigore nell'esercizio in corso di alcune delle correzioni Irap, pur se favorevoli al contribuente, comporterebbe gravosi oneri per gli adempimenti relativi, tenuto conto che siamo oramai alla fine del periodo di imposta e valutata anche la irrilevanza delle nuove norme ai fini del gettito.

Si rileva, inoltre, che sembra irrazionale la previsione di un diverso termine di prescrizione per l'accertamento dell'impo-

sta e per la irrogazione delle sanzioni, così come previsto dall'articolo 20 del decreto n. 472 del 1997.

Viste le osservazioni della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e valutato che le modifiche proposte dallo schema di decreto correttivo sono conformi al dettato della legge delega.

La Commissione

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con i seguenti indirizzi:*

1) Con riferimento alla lettera *c)* dell'articolo 1, la Commissione invita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare l'articolo 5 del D. Lgs. n.446 del 1997, per semplificare la determinazione della base imponibile per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *a)* e *b)*, prevedendo la seguente formulazione:

« Articolo 5 (Determinazione della base imponibile dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dal reddito complessivo determinato in base alla disciplina del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diminuito dell'imposta comunale sugli immobili di competenza dell'esercizio ed aumentato:

*a)* delle perdite su crediti deducibili ai fini delle imposte sui redditi e degli utili distribuiti che non concorrono a formare il reddito ai sensi degli articoli 96 e 96-bis del citato Testo Unico n. 917 del 1986;

*b)* dei costi relativi alle prestazioni di lavoro dipendente o autonomo indicati nell'articolo 11, comma 1, lett. *b)*, numeri da 1 a 5, al netto delle deduzioni previste alla lett. *a)* del citato primo comma;

*c)* dalla differenza tra gli interessi ed oneri finanziari e i proventi finanziari di

cui alla lettera *C* dell'articolo 2425 del Codice Civile, incrementata della parte riferita agli interessi passivi dei canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* n. 6;

*d)* dalla differenza tra le svalutazioni e le rivalutazioni di valore di attività finanziarie di cui alla lettera *D* dell'articolo 2425 del Codice Civile;

*e)* dalla differenza tra gli oneri di proventi straordinari di cui alla lettera *E* del citato articolo 2425 del Codice Civile.

2. Sono ammesse in deduzione le differenze di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, che risultassero eventualmente negative. »

2) La Commissione rinnova al Governo l'invito a considerare l'opportunità di ammettere la deducibilità delle perdite su crediti, quantomeno per i crediti di natura commerciale, e per gli sconti finanziari, al fine di armonizzare il regime Irap con quello previsto per le imposte sui redditi;

3) La Commissione invita il Governo ad una attenta valutazione delle modifiche proposte al fine di escludere, per quelle che hanno natura di semplificazione, la decorrenza dall'esercizio 1999, rinviando al successivo anno 2000 la loro entrata in vigore.

4) La Commissione invita il Governo a chiarire che l'attrazione a tassazione Irap delle plusvalenze relative alla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa riguarda soltanto i beni strumentali ammortizzabili ai fini fiscali.

5) La Commissione invita il Governo a valutare la possibilità di introdurre la cessione delle eccedenze Irap infragruppo, così come avveniva con l'Ilor.

6) Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, numero 2, concernente la facoltà attribuita alle Regioni di variare l'aliquota IRAP anche in diminuzione, la Commissione invita il Governo a prevedere che non si possa procedere ad una riduzione della suddetta aliquota se

nel triennio precedente o nell'anno in corso siano stati deliberati aumenti dell'addizionale regionale IRPEF da parte degli organi regionali. Ciò al fine di evitare che riduzioni d'imposta a favore delle imprese vengano poi finanziate con corrispondenti aumenti a carico dei lavoratori e della fiscalità generale.

7) Con riferimento alla modifica dell'imposta provinciale di trascrizione, valuti il Governo se sia possibile rivedere la previsione del suo versamento presso la provincia dove vengono eseguite le formalità di trascrizione, introducendo in ogni

caso il principio della residenza dell'acquirente, considerato che il principio di delega che prevedeva tale condizione è stato abrogato dalla legge 133 del 1999.

8) Con riferimento all'articolo 2, si evidenzia l'opportunità di apportare una ulteriore modifica al decreto legislativo n. 472 del 1997, allo scopo di equiparare i termini entro i quali devono essere notificati, a pena di decadenza, l'atto di contestazione e l'atto di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie ai termini previsti per l'accertamento del relativo tributo.